

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 73° - Numero 56

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 13 dicembre 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 13 novembre 2019, n. 22.

**Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana" emanato con D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14.**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 13 novembre 2019, n. 22.

**Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana" emanato con D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 3, recante norme sull'ordinamento degli enti pubblici di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto l'articolo 18 del decreto presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 che prevede che il regolamento può essere modificato con decreto del Presidente della Regione secondo le previsioni dell'articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n.6;

Considerato che occorre modificare il regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, a seguito delle modifiche normative intervenute successivamente;

Visto il parere n. 48/2019 del 7 maggio 2019 reso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 341 del 26 settembre 2019;

Emana  
il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14*

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2 - Denominazione - 1. Il "Fondo" è un ente

pubblico non economico, avente natura previdenziale e dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile.

2. Al "Fondo" si applicano, in quanto compatibili con la normativa regionale e, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidate ad enti pubblici e, in materia di contabilità e bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e in quanto compatibili, le disposizioni di riforma della contabilità finanziaria pubblica introdotte dal decreto Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, coordinate con il D.P.Reg. 29 maggio 2006, n. 729, secondo il nuovo regolamento di contabilità finanziaria pubblica introdotto dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, e le altre norme in materia di trasparenza introdotte da altre fonti legislative nazionali e regionali.

3. Il "Fondo" assume in forza del citato articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, processuali e sostanziali, in materia di trattamenti di pensione ed indennità di buonuscita che alla data della sua costituzione facevano capo all'Amministrazione regionale."

### Art. 2.

*Sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14*

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Articolo 3 - Sede -

1. Il "Fondo" ha sede legale in Palermo.

2. Il "Fondo" può istituire <Sportelli Fondo Pensioni Sicilia> in sinergia e d'intesa con l'amministrazione regionale, per assicurare una maggiore prossimità all'utenza.

3. L'istituzione è determinata dal Presidente su proposta del direttore del Fondo previo parere del Consiglio di indirizzo e vigilanza. La relativa delibera è soggetta ad approvazione dell'amministrazione regionale.

4. L'istituzione degli Sportelli è subordinata all'assenza di maggiori costi per l'ente e per l'amministrazione regionale e garantisce l'elevazione della qualità del servizio con miglioramento del grado di soddisfazione dell'utenza ed elevazione dell'efficacia del servizio."

### Art. 3.

*Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14*

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Presso il "Fondo" sono costituiti il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquadotti siciliani in liquidazione", ai sensi

dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dei Consorzi Asi in liquidazione" ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.".

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14*

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Le deliberazioni non espressamente soggette a controllo dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica sono immediatamente esecutive.

2 ter. Le convocazioni degli organi del "Fondo", complete di ordine del giorno, sono inviate per conoscenza all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento della funzione pubblica e del personale, al quale sono altresì trasmessi, entro 10 giorni dalla relativa approvazione, i verbali delle sedute e le deliberazioni adottate."

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, la lett. d) è sostituita dalla seguente :

"d) il collegio dei sindaci;"

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14*

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 sono aggiunte le seguenti lettere :

l) delibera, su proposta del direttore generale del "Fondo", le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione dei prestiti agevolati a favore del personale regionale dipendente o in quiescenza previsti dall'articolo 11, comma 60, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, nonché dei prestiti in favore del personale regionale in quiescenza e in servizio, previsti dall'articolo 7 della legge regionale 24 maggio 2016, n. 8;

m) trasmette trimestralmente al Consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza;

n) esercita le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di ciclo della performance."

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14*

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10 – Collegio dei sindaci - 1. Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguen-

ti del codice civile, nonché quelle previste dall'articolo 2, comma 1 e 20, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Almeno uno dei componenti del Collegio sindacale interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e vigilanza.

2. Il Collegio dei sindaci, nominato con decreto del Presidente della Regione, è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti scelti rispettivamente:

- a) dal Presidente della Regione;
- b) dall'Assessore per l'economia;
- c) dall'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

3. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero nell'albo dei revisori contabili istituito presso l'Assessorato regionale per l'economia in virtù dell'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

4. L'incarico ha la durata di 4 anni."

Art. 8.

*Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14*

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Al Fondo pensioni può essere trasferito, ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, personale dell'Ente acquedotti siciliani, per l'espletamento delle attività discendenti dalle competenze attribuite dalla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, commi 1 e 2."

Art. 9.

*Altre modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14*

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, è inserito il seguente:

"Articolo 17 bis -Organismo indipendente di valutazione - 1. E' istituito, in forma monocratica, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).

2. L'incarico è attribuito con provvedimento del Presidente del "Fondo".

3. Per la misurazione e valutazione della performance si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni."

Art. 10.

*Norma finale*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 13 novembre 2019.

MUSUMECI

Registrato dalla Corte dei conti il 28 novembre 2019 al n. 1404.

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all'Epigrafe:*

Il decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, recante "Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'8 febbraio 2010, n. 6.

*Note al Preambolo:*

– Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

– L'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." così dispone:

«Fondo di Quiescenza. - 1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.

2. È istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.

3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del ragioniere generale.

6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un'Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.

7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.

8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.

10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a TITOLO gratuito dalla Regione.

13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.

14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.

14-bis. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo.

14-ter. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere utilizzate per prestiti in favore del personale regionale collocato in quiescenza, in misura non superiore al 90 per cento delle somme spettanti a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto. La concessione del prestito è subordinata alla cessazione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato.

14-quater. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, possono essere, altresì, utilizzate per prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli, nella misura massima di 20.000 euro per figlio, fermo restando il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione dell'istanza. La concessione del prestito in favore del personale in servizio, per studi universitari e post universitari per i figli, è rimborsata mediante trattenuta di un quinto disponibile dello stipendio.

15. L'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale."

16. L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.

17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apporre al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo.»

– Gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza." così rispettivamente dispongono:

**Art. 1**

Disposizioni di carattere generale.

1. Il presente decreto legislativo determina principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai seguenti enti pubblici:

a) l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), istituito ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

b) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi;

c) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), per quanto attiene alla materia infortunistica;

d) l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), ente istituito dall'art. 2 del presente decreto legislativo, per quanto attiene all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.

**Art. 3**

Ordinamento degli enti.

1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli Enti: a) il presidente; a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione o decadenza del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio dell'IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.

5. Il consiglio di amministrazione predisporre i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo

8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi Istituti e comunicate ai Ministeri vigilanti.

- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 luglio 2011, n. 172.

- Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 agosto 2011, n. 179.

- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 aprile 2013, n. 80.

– Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 aprile 2013, n. 92.

– L'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, recante “Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6., recante “Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana” così dispone:

“1. Il presente regolamento può essere modificato con D.P.Reg. secondo le previsioni dell'articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.”

*Nota all'art. 3, comma 1:*

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, recante “Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Attività del “Fondo”. 1. Il “Fondo” persegue tutte le finalità inerenti l'erogazione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e in particolare:

a) con oneri a proprio carico, assicura al personale della Regione siciliana destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e ai loro superstiti, i trattamenti previdenziali relativi a pensioni, dirette, indirette e di reversibilità, nonché le indennità per una sola volta in luogo di pensione e gli assegni integrativi nei casi e nelle misure previsti dalla legge, provvedendo altresì alla gestione delle posizioni assicurative, all'adozione dei relativi provvedimenti - anche di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione, costituzione di posizione assicurativa - e ai rapporti con gli enti previdenziali;

b) provvede alla gestione, amministrativa e contabile, dei trattamenti di pensione, anche integrativi o sostitutivi, ivi compresa l'adozione dei relativi provvedimenti e le attività che riguardano il pagamento, per il personale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 il cui onere resta carico dell'Amministrazione regionale;

c) con oneri a carico dell'Amministrazione regionale, provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla liquidazione e all'erogazione dell'indennità di buonuscita o TFR del personale della Regione siciliana ricadente in tale regime.

2. Il diritto alla misura delle prestazioni di pensione e buonuscita, assicurate e gestite dal “Fondo”, restano disciplinati dalle norme regionali e statali vigenti in materia.

3. È fatta salva l'eventualità della gestione di ulteriori compiti e prestazioni che al “Fondo” vengano successivamente affidati dalla legge regionale.

3 bis. *Presso il “Fondo” sono costituiti il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente acquadotti siciliani in liquidazione”, ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015 nr. 9 e il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dei Consorzi Asi in liquidazione” ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2017 n. 16..*

*Nota all'art. 4, comma 1:*

L'articolo 5 del del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, recante “Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Vigilanza. 1. Il “Fondo” è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica che ne approva il bilancio di previsione, le variazioni al preventivo finanziario, il rendiconto generale ed il bilancio tecnico.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 48 e 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

2 bis. *Le deliberazioni non espressamente soggette a controllo dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica sono immediatamente esecutive.*

2 ter. *Le convocazioni degli organi del “Fondo”, complete di ordine del giorno, sono inviate per conoscenza all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica – Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale, al quale sono altresì trasmessi,*

*entro 10 giorni dalla relativa approvazione, i verbali delle sedute e le deliberazioni adottate..».*

*Nota all'art. 5, comma 1:*

L'articolo 6 del del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, recante “Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Organi del “Fondo”. 1. Sono organi del “Fondo”:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
- d) il collegio dei sindaci;
- e) il Direttore del “Fondo”.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono nominati gli organi del “Fondo” e sono definiti i relativi compensi nel rispetto delle norme nazionali e regionali sui tetti di spesa.

3. A tutte le nomine si procede nel rispetto della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli organi di cui al comma 1, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.».

*Nota all'art. 6, comma 1:*

L'articolo 8 del del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, recante “Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Consiglio di amministrazione. - 1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con D.P.Reg. su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica ed è composto dal presidente del Fondo, che lo presiede, e da due esperti scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Al Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) delibera sul regolamento organizzativo interno del “Fondo”;
- b) delibera sul regolamento contabile interno del “Fondo”;
- c) delibera sul regolamento interno del CDA per le adunanze ed il funzionamento;
- d) delibera sul bilancio di previsione, sulle variazioni al preventivo finanziario, sul rendiconto generale e sul bilancio tecnico;
- e) delibera sulle convenzioni, contratti o accordi occorrenti per l'attuazione delle finalità del “Fondo”;
- f) delibera sugli investimenti delle risorse finanziarie acquisite dal “Fondo”;
- g) propone le eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento;
- h) designa il direttore del “Fondo”;
- i) elegge nel proprio seno il vicepresidente ed il segretario;
- j) approva ed attribuisce al direttore del “Fondo” le risorse annuali di spesa;
- k) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni e per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali.

*l) delibera, su proposta del direttore generale del “Fondo”, le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione dei prestiti agevolati a favore del personale regionale dipendente o in quiescenza previsti dall'articolo 11, comma 60 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, nonché dei prestiti in favore del personale regionale in quiescenza e in servizio, previsti dall'articolo 7 della legge regionale 24 maggio 2016 n. 8;*

*m) trasmette trimestralmente al Consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza;*

*n) esercita le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di ciclo della performance.*

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente o se assente del vice presidente.».

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 16 del del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14, recante "Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Personale del "Fondo". - 1. Ai servizi del "Fondo" si provvede con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale collocato in posizione di distacco.

2. Gli oneri del personale restano interamente a carico dell'Amministrazione regionale.

3. Le competenze fondamentali al personale di cui al preceden-

te comma continuano ad essere corrisposte dalle Amministrazioni di appartenenza.

4. Al trattamento economico accessorio provvede il Fondo di quiescenza con appositi trasferimenti a carico dell'Amministrazione regionale.

4 bis. Al Fondo pensioni può essere trasferito, ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, personale dell'Ente Acquadotti Siciliani, per l'espletamento delle attività discendenti dalle competenze attribuite dalla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, commi 1 e 2.

5. Resta confermato il patrocinio giudiziale a carico dell'Avvocatura dello Stato.».

**(2019.50.3436)098**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 1,15**

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione